

Codice penale svizzero

(Reati contro l'integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 2000¹,
decreta:

I

Il Codice penale svizzero² è modificato come segue:

Art. 135 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Chiunque acquista, si procura in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Art. 197 n. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis}. Chiunque acquista, si procura in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o atti violenti, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Gli oggetti sono confiscati.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2113

¹ FF 2000 2609
² RS 311.0